

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Delibera n. **209/2014** del Consiglio di Amministrazione del **30/09/2014**

pag. 1/6

OGGETTO: Adesione alle associazioni temporanee di scopo per la partecipazione ai corsi IFTS banditi e finanziati da Regione Lombardia. Modalità operative			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 209/2014	Prot. n. 34676	UOR: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO NORMATIVO

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Fabio Rugge	X								
Prof. Giovanni Danese	X								
Prof. Amedeo Marini	X								
Prof. Lorenzo Minoli	X								
Prof. Sergio Seminara	X								
Prof. Andrea Zatti	X								
Prof. Giorgio Margaritondo				X					
Dott.ssa Giovanna Mazzocchi	X								
Prof. Mario Sarcinelli				X					
Dott.ssa Elena Manca	X								
Sig. Luigi Profeta	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Giuseppe Cogliandro		X
Dott.ssa Mariangela Mazzaglia		X
Dott. Pietro Paolo Trimarchi		X

Allegati alla delibera: nessuno.

Allegati inerenti alla fase istruttoria: nessuno.

La dott.ssa Viola sottopone all'analisi del Consiglio di Amministrazione la questione concernente l'adesione dell'Università di Pavia alle associazioni temporanee di scopo per la partecipazione all'erogazione dei corsi IFTS banditi e finanziati da Regione Lombardia, al fine di proporre una modalità operativa omogenea che possa consentire alle strutture dipartimentali di ricerca dell'Ateneo interessate di uniformare le relative procedure seguite. L'assenza di una linea comune definita a monte determina, infatti, che le autorizzazioni a partecipare a tali bandi e, conseguentemente, a costituire le associazioni temporanee di scopo per la gestione dei corsi siano gestite con modalità alternative: in autonomia dai Dipartimenti interessati, sulla base di una valutazione discrezionale operata dai medesimi ovvero mediante acquisizione dell'approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione, acquisita la delibera della struttura dipartimentale proponente.

IFTS è l'acronimo di "Istruzione e Formazione Tecnica Superiore". Dal punto di vista dell'inquadramento normativo, i corsi IFTS sono attivati nell'ambito del sistema di istruzione e

formazione tecnica superiore, come disciplinato dalla L. 144 del 17.05.1999 – *Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali* –, art. 69. Il sistema è “articolato in percorsi che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere sempre più alle richieste provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale” (art. 1 D.M. 436 del 31.10.2000, attuativo dell'art. 69 della L. 144/1999). La legge richiamata (art. 69) prevede inoltre che “Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi” e che alla loro progettazione concorrano “università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditate ... e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. La certificazione rilasciata in esito ai corsi ... è valida in ambito nazionale.”. Il D.M. 436/2000 con cui è stato emanato il Regolamento in tema di istruzione e formazione tecnica superiore demanda alle regioni di programmare l'istituzione dei percorsi e delle relative misure di sistema (ovvero “modalità e misure che realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle università”), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. medesimo. Con DPCM del 25.01.2008 sono state poi introdotte le *Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori*. In ottemperanza a quanto in esse disposto le regioni devono adottare i piani territoriali riferiti alle tipologie di intervento definite dalle stesse linee guida, con valenza triennale, “nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei” (art. 11, comma 1, DPCM 25.01.2008). Tali piani sono concertati con le province, in relazione ai loro piani di programmazione, nonché con le parti sociali. Ciascuna regione concorre al finanziamento ministeriale con il cofinanziamento nella misura pari ad almeno il 30%. In merito al finanziamento dei corsi IFTS il D.M. sopra richiamato stabilisce, all'art. 7, che con accordi tra Stato e Regioni “sono definiti anche il riparto delle risorse e le modalità della loro assegnazione. Tale riparto si avvale dell'insieme delle risorse nazionali, destinate alla realizzazione del sistema

dell'IFTS, messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, dalle Regioni e dai soggetti pubblici e privati”.

Caratteristica peculiare di questi corsi è quella di favorire l'integrazione dei sistemi scuola, università, formazione professionale e aziende e il riconoscimento dei crediti formativi universitari attestanti le competenze e le conoscenze acquisite, impiegabili sia nel mercato del lavoro, sia nel caso di eventuale successiva iscrizione all'Università. Al termine del corso ciascun partecipante, dopo lo svolgimento di verifiche finali tese ad accertare le competenze e le conoscenze acquisite, otterrà un certificato di specializzazione tecnica superiore spendibile come appena evidenziato.

Per l'iscrizione ai corsi IFTS i candidati devono presentare domanda di ammissione al bando emanato dal soggetto capofila dell'Associazione temporanea di scopo appositamente costituita e designato quale mandatario dalle altre parti. Compete al soggetto capofila lo svolgimento di ogni attività di coordinamento, di gestione e di amministrazione del corso, nonché l'introito dei fondi regionali appositamente assegnati al medesimo. Ciascuna parte riceve la quota di propria spettanza del finanziamento regionale, erogata dal capofila secondo quanto concordato nella candidatura presentata in sede di partecipazione al bando regionale, da sottoporre a rendicontazione.

Il pool di soggetti proponenti il progetto di corso deve essere composto obbligatoriamente, a pena di esclusione, almeno dai seguenti quattro soggetti costituiti in Associazione temporanea di scopo:

- a) un istituto scolastico di istruzione secondaria superiore, pubblico o paritario, avente sede nel territorio regionale;
- b) un ente/centro e/o agenzia di formazione professionale, con esclusione degli istituti scolastici, avente sede nel territorio regionale e operante secondo le normative regionali;
- c) un'università degli studi avente sede nel territorio regionale;
- d) una o più imprese, o associazioni di imprese aventi un'unità produttiva nel territorio regionale o altro soggetto espressione di categorie economiche e/o del lavoro libero-professionale.

Tali soggetti presentano la propria candidatura per l'offerta formativa IFTS in risposta al bando regionale emanato per anno formativo e, in caso di aggiudicazione, procederanno alla costituzione dell'ATS.

Le problematiche che si potrebbero determinare per le strutture dipartimentali dell'Università di Pavia che abbiano interesse a partecipare a tali corsi sono essenzialmente riconducibili all'aspetto economico e al riconoscimento dei crediti formativi universitari.

In merito alla prima problematica, la partecipazione ai corsi IFTS avviene generalmente senza apporti economici (cofinanziamento). Eventuali cofinanziamenti non darebbero comunque luogo ad esborsi di somme (fatto salvo il caso in cui siano previsti fondi da destinare appositamente a tale finalità), ma sarebbero assorbiti dal costo orario del personale impegnato nello svolgimento delle attività (costo indiretto).

In merito alla seconda problematica, è il singolo Dipartimento, nell'esercizio della propria funzione di struttura preposta allo svolgimento dell'attività didattica e nell'ambito delle responsabilità concernenti l'offerta didattica delle classi di laurea di sua competenza, che si fa carico del riconoscimento dei crediti formativi universitari nell'ambito dei corsi IFTS.

Tale questione è già stata oggetto di discussione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia del 25.02.2014, che aveva approvato l'adesione all'Associazione temporanea di scopo per la realizzazione del corso IFTS "Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo – Scienza e tecnologia della cosmesi", rilevando la necessità che il riconoscimento di tali crediti da parte dell'Università avvenga conformemente all'art. 14 della L. 240/2010, sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente, e sia eventuale.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si può ipotizzare, a livello procedurale, che le strutture dipartimentali che intendano partecipare ai corsi IFTS agiscano in autonomia purché, con riferimento al riconoscimento dei crediti formativi, siano rispettati i principi di legge e, ove necessario, siano richiesti i pareri preventivi degli organi competenti.

Ciascun Consiglio di Dipartimento interessato sarà pertanto chiamato a decidere in ordine a:

1. partecipazione al bando regionale, insieme agli altri soggetti obbligatoriamente previsti dalla normativa in materia.

In caso di aggiudicazione del bando,

2. adesione all'associazione temporanea di scopo, da costituire per disciplinare i rapporti tra le parti relativamente allo svolgimento delle attività del corso e per l'individuazione del capofila (generalmente nella persona dell'Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore) a cui attribuire mandato collettivo speciale con rappresentanza. In tal caso, la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento dovrà approvare il testo dell'ATS e richiedere al
-

Rettore la sottoscrizione dell'atto costitutivo (notarile). Per tali atti è infatti richiesta la presenza del legale rappresentante di ciascun soggetto coinvolto che, in caso di indisponibilità, potrà affidare l'adempimento a un delegato munito di apposita procura speciale da predisporre con atto notarile.

Si apre la discussione.

Il prof. Marini considera come nell'adesione alle Associazioni Temporanee di Scopo necessarie per la partecipazione ai corsi IFTS, possano essere richiesti anche degli esborsi. Ritiene che la "delega" ai Dipartimenti ad operare in autonomia possa essere concessa solo nei casi in cui essi non siano previsti. In caso diverso la decisione deve essere in capo al CdA.

Relativamente al riconoscimento dei CFU, questione di cui il CdA si è già occupato disponendo che il loro riconoscimento avvenga conformemente all'Art. 14 della Legge 240/2010 (cioè sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente), è necessario esplicitare che è escluso qualunque riconoscimento automatico dei CFU e che questi saranno eventualmente riconosciuti, nel numero massimo di 12, in conformità al disposto dell'Art. 14 della legge 240/2010.

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio ringrazia la sig.ra Viola che lascia la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la L. 144 del 17.05.1999 – *Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali* –, ed in particolare l' art. 69;
 - Visto D.M. 436 del 31.10.2000 di attuazione della predetta legge ed in particolare l'art. 1;
 - Visto il DPCM del 25.01.2008 “ *Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori*”;
 - Vista la legge n. 240/2010 ed in particolare l'art. 14 che recita: “il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente”. la misura del riconoscimento dovrà essere in misura non superiore a 12 CFU”;
-

Delibera

di approvare, ai fini della partecipazione dei Dipartimenti ai corsi IFTS, la procedura indicata nella presente delibera, per le adesioni che non prevedono apporti economici.

Le determinazioni assunte in merito alla partecipazione ai corsi IFTS dai Consigli dei Dipartimenti precedentemente alla presente delibera saranno portate a compimento dai Dipartimenti stessi così come approvate.

IL PRESENTE DISPOSITIVO DI DELIBERA, LETTO ED APPROVATO SEDUTA STANTE, È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
